

## Caratteri della Vicinia nell'età comunale

Abbiamo visto come la vicinia romano-barbarica sia giunta al sec. X senza interruzione. Vediamo ora quale fosse la sua costituzione in questi tempi ed all'inizio del sorgere del Comune. Non è possibile tracciare un quadro rigorosamente cronologico, ma si devono comprendere vari secoli per potere ammettere tutti i dati che gli statuti ed i documenti dell'età comunale ci possono fornire anche sul periodo delle origini. Quando il potere regio scadette e sorse quello feudale ed assorbì ogni carica pubblica, rimasero pur sempre alla vicinia gli obblighi rispetto alla Chiesa, ai beni comuni, ai vari doveri reciproci che costituiscono l'essenza della vicinia e più tardi, quando le aumentate lotte coi signori feudali, la cresciuta importanza dei centri vicinali condussero a pretendere nuovi diritti e portarono una vita nuova, si ha un ritorno alla organizzazione romana, ritorno non certo voluto, ma dovuto al perdurare di quello stesso substrato di elementi primitivi che aveva condotto alla riforma d'Augusto e poi fece salire la vicinia dell'età barbarica a quella che precede il Comune, piena di fermenti e di vita.

Questo risorgere delle vicinie fu pure favorito dalle numerose concessioni dei signori feudali agli *homines* dei vari luoghi, dovute all'indebolirsi del potere feudale ed al conseguente sorgere delle classi infime, che tentarono a poco a poco con lotte continue di assorbire i poteri concentrati nelle mani del signore, ciò che avvenne in massima parte solo quando il Comune è già costituito nella sua interezza. Per lo più si addivenne ad un compromesso, mediante il quale il signore rinunziò in tutto od in parte ai diritti, sia di sovranità, che di utile dominio dietro speciali prestazioni o tributi; ma non fu raro il caso di plebi che scacciarono a mano armata i feudatarii per reggersi in modo indipendente. Ed è in questo tempo che sorgono numerosi vici nuovi, plasmati sempre su quelli già esistenti, dovuti ad unioni di gruppi rustici, sospinti alla lotta, più che da altro, da un continuo bisogno di maggior godimento di beni comuni, sì che si vien formando tutta quella infinita varietà di gradazioni, tanto caratteristica dell'età comunale, per cui dal Comune già formato si passa contemporaneamente ad una vicinia ed a una primitiva associazione gentilizia per godere dei beni comuni. In tal guisa, col cadere delle superstrutture feudali, il vico, già superstite naturale dello sfacelo delle forme dell'impero romano, rimase e riprende ad esercitare la sua influenza come base di un organismo maggiore.

Così si palesa l'importanza dell'elemento feudale come concorrente al moto comunale, elemento della prima importanza, che ancora attende di essere del tutto rilevato e plasmato da un lavoro che tragga dalle fonti e dai molti lavori speciali una costruzione completa. In questo campo d'azione del feudalesimo vanno, più tardi però, anche compresi alcuni comuni maggiori, i quali esercitano una azione sul contado da essi dipendente non dissimile da quella dei signori, per cui mediante patti, concessioni, privilegi, vennero a creare, con sagacia grande, intorno a sè una larga zona di influenza, una fitta rete di comuni, di vicinie, interessati e stretti alla vita del comune maggiore.

E qui sorge un quesito: è la vicinia, che si rivela sempre in quest'età precomunale, una associazione economica?

Tale questione, notiamolo subito, ha una importanza per un certo aspetto relativa, come quella che si collega al discusso problema della origine economica della Società.

Non è dubbio che la forma vicinale, sin dal suo primo formarsi sotto i romani non abbia per parziale base un interesse materiale di tutti i suoi membri, come un vincolo a beni comuni e simili, ma d'altro lato è certo che anche fattori religiosi e vincoli gentilizi e famigliari, allora come nel primo medio evo, hanno contribuito tanto quanto l'interesse materiale ad unire i vicini. Ed anche più tardi, se il riunirsi, il confederarsi delle vicinie, il loro fondersi a città è dovuto ad un interesse economico, non bisogna disconoscere l'influenza enorme che hanno avuto su simili fenomeni le imposizioni di signori feudali, di comuni maggiori, lo spirito d'imitazione tanto diffuso nell'età comunale, il desiderio di mutamenti, fatti dovuti a tutt'altre

cause che a quelle economiche.

Ed a questo proposito ricordiamo che il Solmi tenta di dimostrare come nel sistema, che dice curtense, non possa sorgere una libera associazione, e nega anche ai vici dell'epoca romana una indipendenza economica, unendoli ai grandi centri e cerca il sorgere della associazione al tempo longobardo, perché «le città sono le prime a mettersi per la nuova via; e i vincoli locali, che in esse si svolgono, stringono tra i liberi abitanti i rapporti spontanei del quartiere, della parrocchia, del vicinato, che danno il primo impulso all'associazione<sup>169</sup>». Non intendo discutere questo per quanto si riguarda alle corporazioni d'arte, che non ebbi a studiare, ma lo contesto per quanto si riferisce ai «rapporti spontanei del quartiere, della parrocchia del vicinato», tanto più ch'egli dice che la vicinia ha vita autonoma solo posteriormente alle origini del comune, con la qual cosa ne dovrebbe derivare che la vicinia si è plasmata sul comune.

Anzitutto farò notare al Solmi come già in Roma la vicinia, sin dalle prime origini, avesse una vita indipendente, per quanto modesta e circoscritta, vita che poi tanto s'arrobusti ed ebbe tanta influenza ed importanza politica da obbligare Augusto alla nota riforma. Poi vorrei sapere perché ad un dato momento le città si siano date a cercare una costituzione per le vicinie, di cui erano composte, e come mai queste abbiano imitato le città, dal momento che gli elementi primi, che essi dovrebbero aver preso dalle città li possedevano, grazie all'efficacia della riforma augustea, molto prima dell'assurgere della città a Comune e nella loro maggiore pienezza, compresevi tutte le libertà associative e rappresentative. Inoltre il continuo trovarsi del «vicus» dalla caduta dell'impero romano alla formazione del Comune non solo in Italia, ma in Svizzera, in Francia, in Germania, in Inghilterra, nella Spagna, e non come appellativo di luogo o di gruppo d'abitazioni, ma in tutta la pienezza della sua costituzione romana, per quanto alterata dagli elementi barbarici, fatto che ha già persuaso gli storici delle altre nazioni a rilevarne la continuità nel primo medio evo e la sua efficacia nel concorrere al sorgere del Comune, mi fa indurre che il Solmi abbia conchiuso un po' affrettatamente.

Questo naturalmente solo per quanto riguarda il fenomeno vicinale, di cui d'altronde il Solmi ebbe ad occuparsi in modo incidentale.

Le vicinie sono da ritenersi associazioni o consorzii di famiglie originarie del luogo che in tempo antichissimo si riunirono per godere dei beni comuni, per provvedere alla mutua difesa, per continuare in qualche modo i primitivi ordinamenti della società derivati da cause materiali senza importanza politica, come quelli del mantenimento di strade, acque, ponti, del regolamento di fondi, pascoli e boschi comuni e molto spesso del mantenimento della chiesa vicinale<sup>170</sup>.

Questi consorzii erano soprattutto vincolati alla propria casa ed a una data proprietà, beni che venivano gelosamente custoditi, di cui era vietata l'alienazione o, se permessa, si avevano molti modi di riscatto: anzi qui e nelle norme che regolano appunto queste proprietà sono da trovarsi le prime forme di una organizzazione amministrativa vicinale<sup>171</sup>. Di solito non si riscontra altra divisione che quella originaria per famiglie; talvolta però tali divisioni assumono nomi diversi per cause che non ci è ben dato di conoscere.

---

<sup>169</sup> SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 128, nota 3, pag. 130, nota 4. Ricordiamo pure che anche il CAGGESE, (*Classi e comuni rurali*, pag. 81) ritiene la vicinia una associazione economica sorta col moto associativo fondamento del Comune.

<sup>170</sup> SOLMI, *La costituzione sociale in Sardegna*, pag. 303; RAFFAGLIO, *Diritti promiscui*, pag. 67; LEICHT, *La Curtis ed il feudo*, pag. 36, 107; LAVELEYE, *De la propriété*, pag. 98 e seg.; BABEAU, *Le village sous l'ancien régime*, pag. 13; ALTAMIRA, *Historia de la propiedad*, pag. 154-157; HEUSLER, *Institutionem des Privatsrecht*, I. pag. 262-305; GIERKE, *Erbrecht*, pag. 436; -, *Genossenschaftsrecht*, II. pag. 206; WAITZ, *Verfassungsgeschichte*, I. I Abth. pag. 389 e segg.; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, pag. 20, nota I., 65.

<sup>171</sup> Vedi, tra i molti casi, Vercelli, st. 1241, fo. 14; Bilb. stor. sub. vol XX. Rigestum Comunis Albe, pag. 27, 29, 33, 188, 189 etc.; Biella, stat. 1245, art. 67; M. h. p. Chart. I. 1067, 1069, 1268; TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino*, VII. pag. 21; Cod. dip. saccense, doc. 340, etc.

Così in Val Camonica abbiamo la vicinia di Schilpario dove si parla di «persone di colonelli ovvero case» per cui si identificano i *colonelli* con gruppi famigliari abitanti un dato numero di case, gruppi che portavano un cognome unico<sup>172</sup>.

Così pure in Cadore<sup>173</sup>, abbiamo i *colonella* che però si devono intendere solo, almeno nello statuto, come casa con clausura, mentre di solito tale parola ha il significato di stipite gentilizio, come si rileva ad es. dal *Chronicon Mutinense*<sup>174</sup>, in cui si dice: «*incepta fuit guerra inter nobiles de Foliano et alios alterius colonelli dictae domus*»; d'altronde anche in Cadore, a Belluno, abbiamo il comune formato da quattro consorzii famigliari rispondenti ai quattro borghi, composti di famiglie originarie e di alcune altre annesse nel consorzio<sup>175</sup>.

Nei laudi di Vallesella e di Domegge, il *colonello* appare sempre con uno spiccato carattere gentilizio; ma si riferisce alla distribuzione del terreno comune, per cui non è fuori luogo il credere che ci si riferisca sempre e solo - ricordiamo che questi due laudi sono di età assai tarda - ai terreni spettanti per sorte in uso a dati gruppi gentilizi<sup>176</sup>.

Così pure nel Trentino abbiamo i colonelli, come ad es. a Primiero che era divisa in quattro *columelli*, ognuno dei quali eleggeva per l'amministrazione comunale un uomo che, per essere eletto il primo di marzo, si disse *marzolo*<sup>177</sup>.

In un altro caso, a mia nozione, si trovano menzionati i colonelli ed è negli statuti del 1384 di Dervio e Coreano nel Comasco<sup>178</sup>. I vicini a Dervio e Coreano erano divisi in tre colonelli, dei capitani, dei valvassori e dei valvassini, ma ben nota il Lavagna Sangiuliani, non si può affermare che i capitanei ed i valvassori fossero nobili, ma solo che si trattasse di una specie di aristocrazia locale, cioè di una divisione per famiglie di cui le più antiche avrebbero formato i due primi colonelli; ammesso poi che si trattasse veramente di nobili, allora sarebbe un fatto di molta importanza, perché ci proverebbe la partecipazione *ab antiquo*, con esclusione od ammissione di speciali privilegi o diritti, dei nobili alla vicinia.

Questi *colonelli* di Dervio e Coreano portano pure il nome di paratici, senza però che vogliano significare collegio d'arte: sorge quindi la domanda se in questo significato della parola paratico se ne deva ricercare l'etimologia, dato che tanto spesso le arti sono limitate a vici ed a

---

<sup>172</sup> Do qui il testo del proemio dello statuto, riformato nel 1526, della vicinanza di Schilpario, statuto inedito che devo alla cortesia dell'avv. Giovanni Raffaglio di Lovere. «.... Conciosia cosa che habitando in la terra di Sculpario in la Valle di Scalve, dell'episcopato di Bergamo, persone di sette, ovvero otto colonelli, ovvero case, si chiamano Lariolo per uno, Bonaldi per un altro, Alzali per un altro, i Gibessi ovvero Bernardo per un altro, Grumello per un altro, Catinelli per un altro, Mazzoli per un altro: le quali persone hanno a golder e possider e già lungo tempo hanno gol duro e posseduto certi beni ed averi di una visinanza ..... secondo che appare ..... per consuetudine di detta visinanza ..... in pubblico e general consiglio della maggior parte, cioè delle tre parti, le due parti e i più degli uomini di detta visinanza concordevolmente e nessuno di loro discrepanti fecero, crearono e costituirono li infrascritti discreti e prudenti uomini, videlicet, D. Ventura di Honorati di Azali; D. Bartolomeo del q. D. Pasino di Catinelli, representando lo detto colonello Catinelli; Pasino del q. Stefano di Larioli representando lo detto colonello Larioli; Pasino del q. Bittino Dalitor ovvero Bonaldi representando lo colonello Bonaldi; Joanne de Raphai del Gras del Grumello representando lo detto colonello del Grumello; Bertulino del q. Ricardo di Spatti rappresentando lo detto colonello di Spatti; Cristoforo del q. Hoberti di Mazzoli, rappresentando lo detto colonello di Mazzoli e Francesco del q. Savoldo di Gibessi, rappresentando lo detto colonello di Gibessi, e in compagnia rappresentando la detta visinanza ..... a statuire» etc.

<sup>173</sup> Cadore, stat. 1454 cap. 73. Cadore, stat. 1454 cap. 73.

<sup>174</sup> MURATORI, *Script. it. to.* XV. col. 599.

<sup>175</sup> LEICHT, *Nobili e popolani in una piccola città dell'Alta Italia*.

<sup>176</sup> PERTILE, *Storia del diritto*, IV, pag. 324, nota 182. Vallesella, 1565. «*Maricus teneatur providere ne fiant novalia et occupationes bonorum comunialium, salvo si in dicto comuni decretum fuerit partiri in colonella*». Domegge, 1742, «Circa li colonelli di commun stati dispensati a cadaun regoliere l'anno 1742, come dal libro delle divisioni, restino inviolabilmente li seguenti paragrafi: I. Che alcun regoliere a cui è toccato il suo colonello non possi sotto qualunque preteso quello ipotocar, nè vender ad alcun forestier perpetuis futuris temporibus, e trasgredendo ritorni al pub

<sup>177</sup> PAPALEONI, *Comuni e feudatarii nel Trentino*, pag. 69, nota 9; RIZZOLI, *Popolazioni e costituzioni antiche*, pag. 52.

<sup>178</sup> CAVAGNA SAN GIULIANI, *Gli statuti di Dervio e Coreano*, pag. 8, 10.

gruppi famigliari<sup>179</sup>.

E con significato analogo, abbiamo pure i colonelli in Garfagnana, dove ogni vicaria è divisa in colonelli che forse corrispondono, data la poca estensione di quei centri rurali, ognuno ad una vicinia<sup>180</sup>.

I vicini, come già dissi, erano uniti dal vincolo di comune aiuto e difesa. Vi erano obbligati solo coloro che non fossero estranei o forensi, norma da cui derivarono tutti i rigori per l'ammissione a comunista di un estraneo, basati, come giustamente dice lo statuto di Bene, sul principio che ognuno «*debeat iuvare quemlibet alium hominem totis vocibus (!) et omnibus vicibus et modis et se succurrere ubicumque fuerit contra inimicos*»<sup>181</sup>.

Già la *Lex Salica*<sup>182</sup> ci dice che, se alcuno voleva stabilirsi in un villaggio, bisognava che i vicini ne deliberassero; e che chi migrava in una altra villa, e nessuno gli si opponeva, dopo dodici mesi dovesse essere considerato come vicino, norme che poi troviamo generali nella vicinia comunale e che provano come, dal lato dell'ammissione al vicinato, vigessero le norme barbariche.

I vicini erano stretti dal «*vicinaticum*»<sup>183</sup>, cioè dal reciproco giuramento di aiutarsi e di soddisfare «*singulas angarias et factiones, coltas et impositiones*» e tutti i varii obblighi comuni<sup>184</sup>.

Pena era la multa; talvolta, come a Buje d'Istria, troviamo che si veniva subito sbandati, fatto questo che negli altri luoghi avviene solo dopo una recidiva e quando ciò fosse stato ampiamente deliberato; in qualche caso si era interdetti aqua igni e quindi dichiarati indegni di appartenere alla comunità<sup>185</sup>.

Ed è in tutti questi vincoli vicinali che va ricercata l'origine ed il fattore più influente nel formarsi dei giuramenti dei cittadini dei Comuni<sup>186</sup>

Per essere vicini bisognava possedere un «*locum et focum*», cioè un immobile in base al quale si potesse essere tassati e poter avere così diritti elettivi o rappresentativi. A questi tributi sugli immobili erano talvolta tenuti pure i forestieri che abitavano oltre un dato tempo nella vicinia, sempre però con diritti limitati, subordinati a quelli degli altri vicini ed alla loro condizione di forestieri, sotto pena di multa e di bando<sup>187</sup>

---

<sup>179</sup> Cfr. GIULINI, *Memorie*, IV. pag. 99, anno 1066. «Et talis est communitas civitatis, ubi in uno vico exercetur ars fabrilis, in alio vico ars textoria, et sic de ceteris artibus».

<sup>180</sup> DE STEFANI, *Ordinamenti amministrativi di Garfagnana*, pag. 39.

<sup>181</sup> Bene, 1293; art. 146.

<sup>182</sup> *Lex Salica*, XLV. 1-2; XLVII. 4.

<sup>183</sup> Vicinia, vicinescum, vicinium, vicinum, vicinetum, visinetum, visnetum; vesiné, visnet, voisinage, vesiautat, vesiau, voisiné, voysiné; geburscipe, gebuhrscipe. MAURER, *Markverfassung*, pag. 69, 70; GIRY, *Les établissements de Rouen*, fasc. 55, pag. 154; CADIER, *Les états de Bèarn*, pag. 91.

<sup>184</sup> Como, 1281-89, art. 320, 347, 349; Cividale, 1309, art. 30; Ivrea, 1334, in M. h. p. 1153; Cesena, 1334, IV. s.a.; S. Daniele del Friuli, 1343, art. 95; Cannobbio, 1357, art. 240; Strambino, 1438, s. a.; Bagnacavallo, 1470, IV. 1; Arceto, 1499, s. a.; Castro e Ronciglione, 1558, I. 42 etc.; *Bibl. stor. subalpina*, vol. V. n. C, CI.; vol. VIII. n. XI, XII, XVI; vol. XX. n. VII, VIII, X, CVI, CVII, CVIII, CIX etc.; *Cod. Astensis*. doc. 66, 83, 95, 146 etc.; CIBRARIO, *Storie di Chieri*, pag. 159 etc.; LATTES, *Diritto consuetudinario*, pag. 157; -, *Gli statuti del bacino luganese*, pag. 347; LUCHAIRE, *Les communes françaises*, pag. 46-48; VIOLLET, *Les communes françaises*, pag. 401 e segg.; BABEAU, *La ville sous l'ancien régime*, I. pag. 22 e segg.; CADIER, *Les états du Bèarn*, pag. 91; DONIOL, *Histoire des classes rurales*, pag. 121 e segg.; MAURER, *Dorfverfassung*, I. pag. 333-353; -, *Städteverfassungsg.*, I. pag. 132, II. pag. 826 e segg.

<sup>185</sup> Ved. nota preced. Costozza, 1290, III. s. art.; Cividale, 1309, art. 39; Buje d'Istria, 1412, art. 136 etc. MANZANO, *Annali del Friuli*, IV. pag. 57, V., pag. 25, 423; ZDEKAUER, *Aquae et ignis interdictio*; MAURER, *Dorfverfassung*, I. pag. 377, 378.

<sup>186</sup> Cfr. ad es. M. h. p. Chart. I. 964, 966, 967, 975, 987, 989, 990, 995, 996, 998, 1002, 1004, 1007, 1008, 1009, 1010, 1020, 1024, 1026, 1099, 1105, 1213, 1214; II. 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, etc..

<sup>187</sup> TIRABOSCHI, *Intorno alla Valle Gandino*, VII. pag. 21; GLORIA, *Dell'agricoltura nel padovano*, pag. CLXXXV; SATTA BRANCA, *Il comune di Sassari*, pag. 69, 85, 86; VIOLLET, *Les communes françaises*, pag. 388 e segg.; DES MAREZ, *La propriété foncière*, pag. 168-170; LEFRANC, *Histoire de Noyon*, pag. 46; BELOW, *Entstehung der Stadtgemeinde*, pag. 53; -, *Ursprung der Stadtverfassung*, pag. 45-47; KEUTGEN, *Ursprung der deutschen Städten*,

Tutti i membri delle famiglie della vicinia erano naturalmente vicini, ma solo ai maschi spettavano i diritti e gli obblighi vicinali. Questi obblighi talvolta erano limitati al capo famiglia, cui succedeva il figlio maggiore che doveva seguitare gli obblighi di vicino già compiuti dal defunto<sup>188</sup>. Questo diritto di vicinanza era sempre concentrato nella famiglia, sì che ad esempio a Cannobbio i fratelli, anche se divisi, non potevano avere che un solo «*vicinaticum, nec de bonis communis, nisi per unum vicinum*»<sup>189</sup>. In Val Canonica il diritto di vicinanza, eminentemente personale, non cedibile, spettava solo ai maschi maggiori di diciotto anni: per equità le vedove senza figli maschi continuavano a godere il diritto di vicinanza, purchè rimanessero «*caste ed hotteste ad honor di suo marito*»; così pure le donne nubili, che restassero senza parenti maschi membri della vicinia, decadevano passando a Dio od a marito<sup>190</sup>.

I forestieri erano naturalmente esclusi dal vicinatico, elemento questo fondamentale del municipalismo medioevale. Potevano essi però acquistare i diritti di vicino o abitando per un dato tempo senza interruzione nella vicinia, o facendo le colte ed adempiendo agli obblighi vicinali, o con speciale licenza dei vicini, col pagamento di tasse, talvolta colla presentazione di garanti scelti tra i vicini; per le donne, benché forse non sempre, col matrimonio<sup>191</sup>. Di qui sorse la divisione dei vicini in originarii e non originarii, per cui, quando col continuo accorrere di abitanti nei vici si ebbe una vera immigrazione che poteva, soffocare i diritti del nucleo primitivo, si venne a concentrare nei vicini più antichi l'esercizio di ciò che poteva formare il potere amministrativo. Così la vicinia si divise in due parti molto nette, e questo fu causa, quando e dove i vicini originarii pretesero od assunsero i diritti tolti ai signori feudali o da questi ceduti, di lotte non lievi.

Il diritto di vicinato si perdeva, oltre che per non adempimento degli obblighi vicinali, come dissi più sopra, cambiando residenza, talvolta permanendo assenti oltre ad un dato tempo; le donne poi che sposavano forestieri perdevano naturalmente il proprio vicinato ed acquistavano quello del marito: se restavano vedove, di solito non potevano rientrare nella loro vicinia originaria, eccetto che se vi avessero posseduto beni stabili o che, insieme ai figli, si fossero fatte vicine, escluso però il caso in cui rientrassero nella casa paterna<sup>192</sup>.

I parroci, anche senza essere originarii, potevano fare parte della vicinia, fatto questo che dimostra sempre più l'importanza della chiesa locale e che si riconnette ai vincoli della vicinia colla sua Chiesa, connessione che è, in qualche caso speciale, resa più cospicua dalla acuta osservazione del Tamassia, il quale ricorda come la formula «*ad honorem sancti...*», che talvolta si riscontra nei documenti, preannunzi, modestamente e forse senza che si avesse coscienza della importanza dell'affermazione, la netta asserzione degli statuti «*ad honorem comunis et sancti...*»<sup>193</sup>.

Ed ora, prima di passare ad esaminare quale parte abbia avuto la vicinia nel sorgere e nel

---

pag.123;

Ricordiamo come il GABOTTO, (*Il comune a Cuneo*, pag. 22, 2;), sostenga che nella vicinia entrassero solo i possidenti, gli unici che potessero far parte delle spese di culto per la cappella del vico, ciò che non è esatto perché, se i vicini dovevano tutti possedere, ciò era per uno scopo fiscale generale ed il possesso poteva anche risultare fiscalmente nullo in tutti i casi in cui la vicinia fosse composta da consorti possidenti in comune.

<sup>188</sup> LATTES, *Gli statuti del bacino luganese*, pag. 339; PAPALEONI, *Gli statuti di Tione*, pag. 38.

<sup>189</sup> Cannobbio, 1357, art. 242; HEUSLER, *Privatrecht*, II. pag. 51 e segg.

<sup>190</sup> Schilpario, 1526, art. 9; RAFFAGLIO, *Vicinie*, pag. 7; Daresté, *Les assemblées d'habitants*, pag. 314; THUDICUM, *Privatrecht*, pag. 405.

<sup>191</sup> S. Vito di Cadore, 1542; Vallesella, 1565; Perarolo, 1573, citati dal PERTILE, *Storia del diritto*, IV. pag. 319, nota 165; . DE-VIT, *Il Lago Maggiore*, I. parte I. pag. 375, nota 3; LATTES, *Diritto consuetudinario*, pag. 156, 157; -, *Gli statuti del bacino luganese*, pag. 339; GIRY, *Les établissements de Rouen*, fasc. 55, pag. 154.

<sup>192</sup> Ved. la nota preced.; Gemona, 1381, art. 55; Mendrisio, 1719, I. art. 1; RAFFAGLIO, *Diritti promiscui*, pag. 81 e nota 1.

<sup>193</sup> RAFFAGLIO, op. cit.; LEICHT, *La curtis e il feudo*, pag. 155; TAMASSIA, *Chiesa e popolo*, pag. 25.

formarsi del comune, credo bene di far rilevare i nessi di identità che corrono tra le parole *vicinia, parrocchia o cappella, contrada, cantonus, porta, quartier*<sup>194</sup>.

Notiamo però subito che questa identità non è per nulla assoluta, ma si deve intendere nel senso che ognuna delle suddette circoscrizioni è formata da una o più vicinie. Poi è da ricordarsi che non è possibile, per ognuno dei casi che verremo citando, di assegnare precisamente in che tempo venne adottata una data divisione, perché e i documenti tacciono quasi sempre e si hanno i casi più varii, dalla città che conserva ancora la pianta del *castrum* romano, com'è di tante, soprattutto in Francia, Germania, Inghilterra, con divisioni in quartieri o in quattro qualsiasi parti, alla città recentissima in cui una circoscrizione è formata da un vico originario e le altre da suburbii, castelli, ville incorporate, come è ad es. l'Aquila. D'altronde qui importa dimostrare il nesso tra le circoscrizioni delle città e la vicinia: il determinarne le cause particolari non può essere oggetto che di studi speciali.

Avverto poi, che non intendo provare e non credo anzi che raramente dimostrabile, anche la discendenza di queste circoscrizioni medioevali da quelle romane, perché ci mancano quasi sempre le prove topografiche. Ricorderò solo come, anche al tempo romano, molte città delle maggiori, Roma compresa, fossero divise in vici che allora, come poi nel medioevo, furono origine di ogni circoscrizione amministrativa e fiscale<sup>195</sup>.

Da quanto già ebbi a dire della Chiesa, come elemento costitutivo della vicinia, risulta chiaro come le parole vicinia e parrocchia siano non solo simili, ma anche spesso identiche<sup>196</sup>.

Lasciando le prove già addotte per l'età barbarica, ricorderò che la prima menzione dell'età precomunale è, a mia saputa, quella del noto atto di Bergamo del 952, in cui si hanno Giovanni ed Adalberto «*pater et filius de infradicta civitate Bergamo qui dicitur de Santo Pancrazio*», dove S. Pancrazio è nome tanto di vicinia quanto di parrocchia, ambedue esistenti sotto tale nome circa due secoli dopo<sup>197</sup>.

Così è pure a Vercelli, come, tra altro, risulta da un prestito del comune di Biella del 1391, «*actum Vercellis in vico seu parochia ecclesie S.Laurentii*», nome di vicinia, e poi, come vedemmo, di famosa società popolare<sup>198</sup>.

Ad Ivrea la città era divisa in tre terzi, ognuno comprendente una parrocchia, la quale deve essere assimilata alla vicinia, che spessissimo si trova menzionata ad Ivrea<sup>199</sup>.

Così Milano è composta di molte parrocchie autonome, riunite in porte; così Vigevano, divisa in tre parrocchie autonome con tutte le caratteristiche dell'vicinie; così a Bologna, dove si sa essere tale stata la prima divisione della città<sup>200</sup>. A Firenze la città ed il suburbio sono divisi in parrocchie o vicinie; più tardi si hanno otto populi, comprendenti varie vicinanze, che formavano i quattro quartieri in cui era divisa la città e, solo dopo il 1220 sorgono i sestieri, mutamento questo dovuto all'aumento della città ed al bisogno di una nuova circoscrizione, a scopi fiscali e militari<sup>201</sup>.

Così è pure in molti altri casi e nelle città della Francia e della Germania, con tanta uniformità da rendere sicura l'identità tra vicinia e parrocchia<sup>202</sup>.

---

<sup>194</sup> ROSA, *Feudi e Comuni*, pag. 148-150; MARCHESINI, *Il municipio*, pag. 34; SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 106.

<sup>195</sup> LIEBENAM, *Städteverwaltung in römischen Kaiserreiche*, pag. 225 e nota 4; ROSA, *Feudi e Comuni*, pag. 148 e segg.

<sup>196</sup> L'identità tra parrocchia e vico fu rilevata per la prima volta dall'HÜLLMANN, *Geschichte der Stände*, pag. 589-591.

<sup>197</sup> MAZZI, *Le vicinie de Bergamo*, pag. 6.

<sup>198</sup> Arch. com. Biella, *Libro dei prestiti*, n. 255; MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel m. e.*, III. pag.71-72.

<sup>199</sup> DURANDO, *Vita nel m. e. in Ivrea*, pag. 29.

<sup>200</sup> RATTI, *A Milano nel 1266*, pag. 207, 209 e segg.; FOSSATI, *La plebe vigevanese*, pag. 294; GAUDENZI, *Gli statuti delle società delle armi del popolo di Bologna*, pag. 35.

<sup>201</sup> DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I. pag. 329; -, *Origine del consolato*, pag. 228, 229, nota 9; SANTINI, *Studii sulla costituzione di Firenze*, XVI. pag. 308, 310, 312 e segg. 315, 332, 333; Cfr. MANCINI, *Linari*, pagina 24.

<sup>202</sup> LUCHAIRE, *Manuel des institutions*, pag. 355, 356. BABEAU, *La ville sous l'ancien régime*, I. pag. 16; HEUSLER, *Ursprung der Stadtverfassung*, pag. 187 e segg.; MAURER, *Stadtverfassung*, II. pag. 102; LAMPRECHT,

Così pure la contrada è identica alla vicinia; solo la contrada appare in età relativamente tarda e sempre come circoscrizione di importanza piuttosto notevole.

Nello statuto di Benevagienna si nominano indifferentemente le vicinie e le contrade, di modo che esse devono assolutamente essere identificate<sup>203</sup>.

A Bergamo gli statuti ci dicono che il nuncio del Comune, nella sua relazione della consegna della citazione, doveva dare il nome «*contrate seu vicinie*», e ciò forse può provare vera l'asserzione del Mazzi che ogni contrada comprendeva una vicinia<sup>204</sup>.

A Mantova le contrade avevano il nome delle Chiese, nomi identici a quelli delle vicinie, sì che è da ritenersi che tali nomi siano stati tolti da quelli delle vicinie<sup>205</sup>.

A Modena la città era divisa in quartieri, che comprendevano populi, o parrocchie o vicinie<sup>206</sup>.

A Parma, a Cremona i quartieri riunivano varie vicinie, le quali però potevano anche, secondo stabiliva lo statuto, essere comprese in più di un quartiere<sup>207</sup>.

Un caso molto interessante è quello della Val Gandino, dove nel marzo 1301, dietro deliberazione del consiglio generale, si stabilì di dividere Vertova in tre contrade, una per vicinia, fatto dovuto senza dubbio all'ampliarsi delle vicinie già esistenti, le quali, con tale mutato nome, credettero bene di riconfermare la divisione originaria<sup>208</sup>.

Così è di Vertova «*divisa in tribus contratis seu vicinantiis*», dette Bernazio, de Drutha, de Nungluqua; del Comune di Arosio, diviso in tre *contratae* che portano nomi di vicinie: «alla Lisca, alla Guardia, di Bittori»<sup>209</sup>.

A Venezia, come il Besta dimostrò, le convicinantie, cioè riunioni di varie vicinie a scopo di comune aiuto, diedero origine alla divisione della città prima in confinia, poi in contrade ed in trentacie, le quali furono veri enti, come le contrade delle altre città d'Italia<sup>210</sup>.

A Feltre abbiamo dodici contrade, tre per quartiere, le quali certo corrispondono alle dodici vicinie in cui, come sappiamo dallo statuto, era divisa la città<sup>211</sup>.

Udine era composta di nove vicinie, le quali più tardi vengono aggruppate, a scopo tributario, in quattro quartieri<sup>212</sup>.

A Vicenza la città era divisa in quartieri, che comprendevano varie vicinie ed inoltre le «*ville vicentine*» cioè, come risulta dallo statuto, le vicinie dell'esteso suburbio, le quali erano state incorporate nella città<sup>213</sup>.

Padova, nel secolo XII risulta divisa in borghi, i quali comprendevano 20 centenarii, che forse

---

*Wirtschaftsgeschichte*, I. pag. 244-254; KOEHNE, *Städtverfassung in Worms*, pagina 92 e segg.

<sup>203</sup> Benevagienna, 1293, art. 135.

<sup>204</sup> Bergamo, 1459, II. art. 62. In XIII. art. 9, 26 si dice: «vicini illius ecclesie, sive ville, sive loci, sive contrate». MAZZI, *Note suburbane*, pag. 233 e segg.

<sup>205</sup> DAVARI, *Notizie topografiche di Mantova*, pag. 4; HAULLEVILLE, *Histoire des communes lombardes*, II pag. 393.

<sup>206</sup> CAMPORI, *Del Comune di Modena*, pag. 57.

<sup>207</sup> Parma, 1494, I. fo. 31. De electione consulum viciniarum. Quelibet vicinia civitatis Parme, que non sit divisa per quarterios, debeat habere unum vel plures consules, secundum quod vicini vicini viciniarum vel maior pars se concordaverint; si vero aliqua vicinia fuerit divisa per quarterios seu burgos, debeat habere unum consulem ad minus pro quolibet quarterio seu burgo...

Cremona, 1313, art. 41... quod quelibet vicinia civitatis et burgorum Cremone, que consueverat esse divisa per quarteria, quod dicta quarteria intelligantur auctoritate presentis statuti esse firma et in eo statu permanere in quo esse consueverant. Et quod omnes alie vicinie civitatis et burgorum Cremone, que non consueverant habere quarteria, possint facere quarteria de novo, unum et plura, ad eorum liberam voluntatem. Et quod de cetero non possit agravari unum quarterium pro altero pro aliquo onere imposito vel imponendo per comune Cremone dictis vicinantiis, que essent divise per quarteria, dum tamen quodlibet quarterium faciat et sustineat suam partem oneris impositi in sua vicinia...

<sup>208</sup> TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Val Gandino*, pag. 30.

<sup>209</sup> ROSA, *Statuti di Vertova*, pag. 90; SEREGNI, *Del luogo di Arosio*, pag. 236.

<sup>210</sup> BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, pag. 40, 41; MOLMENTI, *La storia di Venezia*, I. pag. 485 dà i giuramenti dei capi di contrada e trentacia.

<sup>211</sup> Feltre, 1439, II. art. 36, 52.

<sup>212</sup> JOPPI, *Del modo di governare di Udine*, pag. 12, 33.

<sup>213</sup> Vicenza, 1264, ed. Lampertico, pag. 254, 257.

sono da ricongiungersi alla centena longobarda e ritenere suddivisioni di vicinie; più tardi ai borghi si sostituirono le contrade, le quali sono poi comprese nei quartieri<sup>214</sup>. Nella Slavia italiana le due vicinanze grandi d'Antro e di Merso, confederazioni delle vicinie minori, erano dette *contratta* o *contrada*, con parola che non sappiamo se originaria del sito o tolta da qualche altro luogo, ma che ad ogni modo mostra bene l'identità tra *contrada* e *vicinia*<sup>215</sup>.

A Genova si ha la completa identità tra *vicinia* e *contrada*, come si rileva da uno statuto, il quale dice che in caso di omicidio, «*vicinia vel contratta*» era responsabile<sup>216</sup>.

Pure Albissola era divisa in *contrade*, ognuna con un distretto rurale, comprendenti quindi varie vicinie<sup>217</sup>.

A Porto Maurizio le *contrade* furono dette anche *parentele*; e con ciò dunque rimane provato nel modo più esatto come esse fossero formate da gruppi gentilizi. Questo è poi confermato dal fatto che molte città della Germania, Metz e Basilea ad esempio, erano divise in «*parentelen*» o gruppi famigliari, gentilizi, di cui è ovvia ogni identificazione colla *vicinia*<sup>218</sup>. L'identità di *vicinia* e *contrada* si ha pure in Firenze come, tra altro, si rileva dalla nota frase di un autore fiorentino: «*per bonos viros cuiusque contrada vel parochie seu regionis*»<sup>219</sup>.

A Volterra le *contrade* erano dodici e comprendevano ognuna varie parrocchie o vicinie<sup>220</sup>.

Così pure in Romagna e nelle Marche, ad es. a Forlimpopoli, a Matelica, a Teramo<sup>221</sup>. Ed anche in Ascoli Piceno lo statuto rileva simile identità, parlandoci talvolta di persone «*de contrada overo vico*»<sup>222</sup>.

Così pure Roma, che sempre aveva conservato la divisione in rioni e regioni sul tipo di quella augustea, era composta di singole *contrade*, amministrativamente organizzate, come risulta, ad. es., dalla concordia tra Clemente III ed il popolo romano dell'anno 1188, in cui si dice: «*insuper vos eligetis per singulas contradas universarum regionum urbis decem viros, sine malicia*»<sup>223</sup>.

Lo stesso risulta dallo statuto di Viterbo e da documenti di Tivoli, dove la minore forma di circoscrizione appare essere sempre la *contrada*, assimilabile anche qui colla *vicinia*<sup>224</sup>.

Pure il «*cantonus*» è da parificarsi alla *vicinia*. Il Du Cange dice che «*cantonus*» è «*urbis regio*»: però tanto in Biandrate, quanto in Cremona, la unica città dove lo abbia sinora riscontrato, e che era notoriamente divisa in vicinie, non si può fare a meno di ritenere che il cantone corrispondesse a vicinie, od almeno ne comprendesse varie. Questo è poi confermato dagli statuti biellesi, nei quali troviamo il comune di Andorno, diviso in quattro cantoni; quelli di Pralungo e di Cossila, divisi ognuno in un cantone, e dove la identità tra cantone e *vicinia* è resa certa dalla impossibilità materiale del potere supporre che le vicinie fossero una

---

<sup>214</sup> Cod. dipl. padovano, pag. XXII, XXXVI, XXXVII. BONARDI, *Le origini del comune di Padova*, pag. 35 e segg.; ROBERTI, *Nuove ricerche sopra l'antica costituzione di Padova*, pag. 79.

<sup>215</sup> PODRECCA, *Slavia italiana*, pag. 94, 95.

<sup>216</sup> M. h. p. *Leges genueuses*, pag. 523.

<sup>217</sup> POGGI, *Albissola*, pag. 63, 64.

<sup>218</sup> CALENDI DI TAVANI, *Patrizi e popolani nella Liguria*, II. pag. 112; KOEHNE, *Stadtverfassung in Worms*, pag. 97 e nota 4. Sulla divisione delle città tedesche in *cognationes*, *parentelae*, *paraiges*, ved. MAURER, *Stadtverfassung*, I. pag. 571-574.

<sup>219</sup> DAVIDSHON, *Geschichte von Florenz*, I. pag. 329; -, *Origine del consolato*, pag. 228, 229, nota 4; SANTINI, *Studii sulla antica costituzione di Firenze*, XVI. pag. 308, 310, 312, e segg. 315, 332, 333; Cfr. il «*liber de regimine civitum*», composto a Firenze nella prima metà del sec. XIII. Cod. Laur. Stroz. 63, fo. 31.

<sup>220</sup> CINCI, *Dell'archivio di Volterra*, pag. 13, 22. Vi è dato lo statuto della *contrada* di S. Agnolo del 1426, statuto fatto da savii eletti dal consiglio della *contrada*.

<sup>221</sup> SANTINI, *Gli statuti di Forlimpopoli*, pag. 12; LUZZATO, *Le sottomissioni dei feudatari in alcuni comuni marchigiani*, pag. 35; nota 3; SAVINI, *Il comune teramano*, pag. 214.

<sup>222</sup> Ascoli Piceno, *Statuti del Comune*, 1377, III. art. 31.

<sup>223</sup> THEINER, *Cod. dipl. S. M. Ecclesie*, I. pag. 25; RE, *Le regioni di Ronca*, pag. 366, 367; TOMASSINI, *Il registro degli ufficiali di Roma*, pagina 197 e segg.; DUCHENSE, *Les régions de Rome au m. a.*, pag. 149.

<sup>224</sup> Viterbo, 1251, III. 27; FEDERICI, *Atti del comune di Tivoli*, pag. 51, 52.

suddivisione del cantone e viceversa<sup>225</sup>.

La stessa identità si ha per la parola *porta*, quando sia usata nel senso di ente, la quale si riferisce a quelle vicinie in cui era compresa la porta della città, come è per la tanto frequente dicitura «*consules portae...*», che si deve ritenere corrispondente all'altra: «*consules vicinie portae...*».

Così a Milano, sino dal 1107, abbiamo la città divisa in porte comprendenti varie vicinie o parrocchie, fatto forse avvenuto per riunire le numerose vicinie milanesi a scopo difensivo, porte che portavano talvolta il nome di «*communantia portae*», possedevano un terreno comune ed avevano una consuetudine propria, elementi che fanno sì che essa non può non essere ritenuta identica con la vicinia<sup>226</sup>.

Così Pavia è divisa in varie porte, le quali comprendono parrocchie e vicinie; così a Bergamo, come esplicitamente dichiarò uno statuto; così a Modena le porte, veri enti organizzati, sono divise in parrocchie<sup>227</sup>.

Bologna era divisa nelle quattro porte di Porta Ravennana, Porta Procolo, Porta Pieri, Porta Stieri, le quali senza dubbio formavano un ente vicinale, come si rileva da un atto del 1131, con cui il popolo di Nonantola si sottomette a Bologna, dove si dice: «*...semper nos esse et stare ac studere ad honorem Bononie, quemadmodum una ex quatuor portis Bononie*». Con che, essendo certamente il popolo di Nonantola composto di una o più vicinie, se ne può dedurre che tali porte erano già prima formate di vicinie<sup>228</sup>.

Anzi, qui è da rilevarsi l'aggregazione alla città di una terra del contado, fatto molto frequente e che permise che le porte avessero una notevole estensione, come ad esempio a Pistoia, dove alcune porte contavano nella loro circoscrizione sino a 42 comuni rurali. Però qui mi basti l'aver accennato a questo sviluppo della porta, non potendo, per l'indole del mio lavoro, esaminare minutamente questa interessante forma di aggregazione del contado alla città.

Pistoia era divisa in cinque porte, - Lucchese, S. Pietro e Caldatica, S. Andrea, Guidi - le quali comprendevano le 24 cappelle o vicinie della città ed avevano inoltre una grande estensione nelle terre del contado<sup>229</sup>.

Così a Prato, così a Pisa, che se pure sino al 1230 fu divisa in porte e solo poi in quartieri e cappelle, mostra, nel fatto stesso di tale divisione, come colà vigesse sempre l'elemento vicinale<sup>230</sup>.

Pure Perugia era divisa in porte, comprendenti tanto le parrocchie dell'interno della città che le ville ed i castelli del contado, come risulta da infiniti documenti<sup>231</sup>.

Anche l'Aquila, di cui più oltre esamineremo la notevole formazione, era divisa in quattro porte - Lavareto, Riviera, Bazzano, Paganica -, corrispondenti ai quattro quartieri e comprendenti tutti i castelli di cui era composta la città, castelli che sappiamo essere vere vicinie<sup>232</sup>.

Così a Sulmona, così a Viterbo dove le porte sono suddivise in varie contrade, così in

---

<sup>225</sup> Vercelli, 1341, ed. de Peliparis, fo. 144; R. I. S. VII. *Chr. cremonense*, col. 650; SELLA, *Legislazione statutaria biellese*, pag. 35, 36; Cfr. Orta, 1345, art. 46.

<sup>226</sup> GIULINI, *Memorie*, III. pag. 373, 524; VII. pag. 272, 273; HEGEL, *Storia dei municipii italiani*, pag. 497, 498; RATTI, *A Milano nel 1266*, pag. 207 209; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, III. pag. 333 fa preziose osservazioni sulla *communantia di porta* Vercelli in Milano.

<sup>227</sup> Pavia, tavola in fine allo statuto; Bergamo, 1549 (ms. bibl. Senato), fo. 110. CAMPORI, *Del governo e comune in Modena*, pag. 37.

<sup>228</sup> MURATORI, *diss.* XLVII; SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, I. pag. 540.

<sup>229</sup> ZDEKAUER; *Stat. Pistorii*, 1296, pag. LV e segg.; SANTOLI, *Il distretto pistoiese*, pag. 18 e segg.; -, *I consoli e i potestà di Pistoia*, pag. X.

<sup>230</sup> CAGGESE, *Un Comune libero*, pag. 45; VOLPE, *Istituzioni comunali a Pisa*, pag. 387.

<sup>231</sup> FABRETTI, *Documenti di storia perugina*, I. pag. 89 e segg.; BRIGANTI, *Città dominanti e Comuni minori*, pag. 112, 131, 132.

<sup>232</sup> DE BARTHOLOMAEIS, *Cronaca aquilana*, pag. 29, nota 4.

moltissimi altri casi che, per brevità, non starò qui ad enumerare<sup>233</sup>.

Abbiamo dunque visto come anche la porta, se non è identica alla vicinia, ma piuttosto una forma più ampia e comprensiva, sia ad ogni modo anch'essa, come le altre specie di circoscrizione, da riportarsi alla vicinia, che ne forma la base e la ragione d'essere.

Lo stesso fatto avviene per il quartiere, che è una circoscrizione in genere più ampia delle precedenti, ma che talvolta discende ad eguali o minori proporzioni. Questo è tanto più vero in quanto che non sempre i quartieri sono quattro - come si ha quando sorgono in età tarda per bisogni economici ed amministrativi - sì che si hanno, ad es., sei quartieri a Milano, sette a Genova, sette a Besançon in Francia, un numero non definito, ma maggiore di quattro a Parigi e così in vari altri casi<sup>234</sup>.

E sempre i quartieri ci appaiono comprendere parrocchie, contrade, porte ed organizzare questi enti minori con assemblee, capi elettivi, società d'armi, in modo da apparire esclusivamente come vicinie ingrandite e sviluppate, ciò che è vero soltanto parzialmente, perché bisogna ricordare che sempre sussistono vigorose, col quartiere, le vicinie: con che ci è lecito il dedurre che il quartiere, pur esso, si basa del tutto sulla vicinia<sup>235</sup>.

Mi resterebbe ora qui a dire di altre circoscrizioni, come dei terziari, sestieri e simili, ma ne escludo la trattazione e perché è ovvio che simili forme, come le altre, si riferiscono sempre alla vicinia e poichè sarebbero, ad una chiara esposizione, necessari studi economici e storici che qui non è il caso di fare.

Credo invece opportuno il dire qualcosa delle confederazioni di vicinie e di comunità, che talvolta si incontrano nei comuni del contado e specie nei paesi di montagna, perché così ci sarà permesso il formulare alcune ipotesi, la cui dimostrazione potrà essere del massimo interesse.

La Valsesia, scarsamente abitata e popolata da piccoli centri molto distanti tra loro, appare sin dalla prima metà del sec. XIII costituire una comunità od università generale, formatasi forse verso il 1248 in seguito alle lotte della Valle coi conti di Biandrate, mentre prima sappiamo che le vicinanze erano del tutto separate, come abbiamo da un atto del 30 dicembre 1218, in cui ogni vicinanza, separatamente, giura il cittadinoico al Comune di Vercelli. E questo fu atto di tale importanza ed uniformità per tutta la valle, che senza dubbio, se si fosse avuta una confederazione, questa stessa avrebbe giurato. La comunità era composta di due curie, di cui l'una comprendeva tutte le comunità della Valsesia superiore, aventi il loro centro a Varallo, e l'altra quelle della Valsesia inferiore colla sede principale a Valduggia. Ogni curia aveva poi un consiglio generale di tutte le vicinie, il quale si riuniva a Varallo o a Valduggia due volte all'anno: era composto dei consoli e dei credenzieri di ogni vicinia, eletti dai vicini o da trenta credenzieri e consoli della comunità di Varallo o di Valduggia<sup>236</sup>.

Così pure è della Valle Anzasca. Era essa composta di vicinie, riunite in sei *degagne* o *decanie* indipendenti - Drocala, Calasca, Civoledo, Bannio, Vanzone e Macugnaga -, con consoli e consiglio generale della Valle, composto dei consoli di ogni degagna e di un sindaco generale eletto dai consoli, consiglio a cui potevano assistere tutti i vicini; ma senza diritto di voto. Anzi

---

<sup>233</sup> FARAGLIA, *Cod. dip. sulmonese*, pag. XI; Viterbo, 1251, III. 27.

<sup>234</sup> HEGEL, *Storia dei municipii italiani*, pag. 497; IMPERIALE, *Caffaro ed i suoi tempi*, pag. 37, nota 2; LUCHAIRE, *Manuel des institutions francaises*, pag. 355.

Talvolta i quartieri si possono ricollegare alle forme di circoscrizione romane. LEICHT, *Antiche divisioni della terra a Cividale*, pag. 126, 127. Per il Cadore ed il Vicentino cfr. RIZZOLI, *Costituzioni antiche*, pag. 50, 51.

<sup>235</sup> Ved. la nota precedente, LAMPERTICO, *Dello statuto vicentino*, pagina 321; GAUDENZI, *Gli statuti delle società delle armi del popolo di Bologna*, pag. 19; RIZZELLI, *Gli anziani a Pisa*, pag. 60; VOLPE, *Istituzioni comunali a Pisa*, pag. 387; DE BARTHOLOMAEIS, *Cronaca aquilana*, pag. 38, nota 3, pag. 61 verso 17 e carta del comune aquilano a pag. 302; SAVINI, *Il comune teramano*, pag. 214; PINZI, *Storia di Viterbo*, I. pag. 507, 508; LUCHAIRE, *Manuel des institutions francaises*, pag. 355; JULLIAN, *Histoire de Bordeaux*, pag. 139-141 DOGNON, *Institutions du Languedoc*, pag. 33 e nota 1.

<sup>236</sup> Valsesia, 1475, art. 30, 33; TONETTI, *Storia della Valsesia*, pagina 225-227, 247, 358; SASSOLA, *La Valsesia descritta*, pag. 12; *Guida della Valsesia*, pag. 105, nota 1.

ricordiamo che la valle Anzasca era una delle cinque *squadre* in cui si divideva il vicariato dell'Ossola inferiore - Vogogno, Mergozzo, Premosello, Valle Anzasca, Quattro Terre -, per cui è da ritenere quasi certo, benchè non ce ne parli alcun documento, che ogni squadra comprendesse sotto di sè varie vicinie riunite con un qualsiasi vincolo federatizio, come ci proverebbe il nome della quinta squadra, «*Quattro Terre*»<sup>237</sup>.

In Val Camonica si ha pure una confederazione con un consiglio generale ed uno segreto, composti di membri eletti dai vicini, i quali regolavano i rapporti delle vicinie fra loro e quelli della confederazione coll'esterno<sup>238</sup>.

Nella Val Gandino si ha la confederazione detta «*de Honio*», da un luogo della valle, con un consiglio a cui intervenivano tutti gli abitanti, dai 15 ai 70 anni, «*unus pro focho*», mentre ogni vicinia aveva poi un proprio consiglio<sup>239</sup>.

Lo stesso è per la Valtrompia e certo pure per molte altre valli lombarde, di cui ci sono ignoti o mancanti i documenti<sup>240</sup>.

Nella Slavia italiana i decani delle vicinie si riunivano nelle due «*vicinanze grandi o banche d'Antro e di Merso*» con un consiglio di tali vicinanze a trattare degli affari comuni. Queste vicinanze erano dette *contratta* o *contrada*, termine, come già dissi più sopra, che non si sa se originario od imitato da qualche città<sup>241</sup>.

Questo fatto di una confederazione di vicinie è della più alta importanza, anzitutto perché ci mostra come, anche con ciò, le singole vicinie potessero sostanzialmente sempre esistere. Inoltre, il trovare talvolta un terreno comune alla confederazione, mentre sussistono i diritti e le proprietà comuni delle singole vicinie<sup>242</sup>, ci permette di formulare una ipotesi: sarebbe quella del supporre che anche le vicinie componenti le città fossero un tempo confederate e riunite in un ente, che aveva diritti indipendenti da quelli delle vicinie e che dovrebbe identificarsi colla prima forma comunale.

Una risposta per ora non è possibile e non sarebbe neppure prudente; però ci sia lecito d' esporre alcuni fatti che potranno forse dare il modo di sciogliere, quando avremo altri documenti, la questione.

Un caso molto notevole è quello della formazione della città dell'Aquila. Verso il 1229, il piccolo villaggio che occupava l'odierno sito dell'Aquila, allora altro era il nome, si accrebbe di varii «*castelli*», come si dissero i nuclei di cittadini venuti ad abitare ivi, per cause non ben note, dai varii castelli di Amiterno e di Forcone, che già erano organizzati con magistrati, consiglio, chiesa e terreno comune. Ad ogni «*castello*» fu assegnato uno spazio del territorio cittadino, che si chiamò «*locale interno*» del castello<sup>243</sup>. La distribuzione dei locali fu fatta in guisa che la forma della nuova città venne a riprodurre topograficamente la configurazione del territorio occupato da tali castelli. Ogni *locale* serbò il nome del castello primitivo e le chiese che vi furono costruite ebbero il titolo di quelle primitive. Per molto i castelli si mantennero indipendenti ed ebbero sindaci proprii, onde la città poteva rendere l'immagine di una confederazione di sessantasei castelli<sup>244</sup>.

Questo caso è molto importante, e per la data, e perché qui è indubitabile che la città non sia stata composta di molte vicinie riunitesi.

Pure il luogo di Terranolfra presso Todi era composto di 4 *castellati* o *castellanze*, uno

---

<sup>237</sup> BIANCHETTI, *L'Ossola inferiore*, I. pag. 287-292.

<sup>238</sup> ROSA, *La Val Camonica*, pag. 33, 36, 42, 81. Questi due consigli furono detti, sotto il dominio veneto, rispettivamente, Consiglio di credenza e Senato.

<sup>239</sup> Vertova, 1234-45, s. a.; TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Val Gandino*, VII. pag. 19.

<sup>240</sup> Valtrompia, 1576, art. 1, 2.

<sup>241</sup> PODRECCA, *Slavia italiana*, pag. 94, 95.

<sup>242</sup> ROSA, *La Val Camonica*, pag. 33. Questo fatto, vero per la Val Camonica, lo è probabilmente anche negli altri casi, a noi non noti per mancanza di lavori speciali.

<sup>243</sup> DE NINO, *Sull'origine dell'Aquila*, pag. 82, 83; LUDOVISI, *Storia delle diocesi di Amiterno e Forcone*, pag. 216, 217; -, *L'organismo del Comune aquilano*, pag. 21, 25.

<sup>244</sup> DE BARTHOLOMAEIS, *Cronaca aquilana*, pag. 30, nota 12.

originario, gli altri aggregatisi ad epoche diverse<sup>245</sup>.

Abbiamo già detto come nella valle d'Ossola il vocabolo *squadra* significhi riunione di varie vicinie; ricordiamo che i quartieri di Brescia sono divisi in «*quadre*» che comprendono varie ville; aggiungiamo che pure Como è diviso in *quadre* o *fagge* ed avremo un grave dubbio che in queste due città le *quadre* non siano riunioni di vicinie suburbane incorporatesi - non sappiamo a che condizioni - colle vicinie originarie della città<sup>246</sup>.

E questa ipotesi può divenire molto probabile se pensiamo a quanti vici si siano concentrati nelle città, serbando la loro autonomia, sì che si avevano, ad es., 94 vicinie nel 1160 a Milano, 22 a Bergamo nel 1331<sup>247</sup>, tutte individualmente attive, aumentanti sempre coll'annessione del suburbio e del contado; vici che se pure a Comune sviluppato erano ammessi giurando la cittadinanza del Comune maggiore, fanno però nascere il dubbio che, quando avveniva anticamente una tale fusione, non si sia avuto che un patto di concordia o di unione, il quale sarebbe stato il germe del Comune cittadino e del costituirsi dei grandi centri urbani.

E già in epoca antica - nei tempi più recenti è cosa molto frequente e perde per noi il suo interesse - si hanno borghi o vicinie che si incorporano a città in seguito a speciali patti.

Così a Udine, a Viterbo nel sec. XI, a Prato verso il 1100 i borghi vengono compresi nella cerchia cittadina e formano talvolta, come a Prato, il Borgo al Cornio, un quartiere della città<sup>248</sup>.

Così pure a Venezia uno dei sestieri - furono costituiti nella seconda metà del secolo XII - fu originato dall'isola di Dorsoduro, prima non ammessa alla città<sup>249</sup>.

Inoltre è utile il ricordare come in Francia si siano avute confederazioni di villaggi e di comuni rurali con una carta costitutiva ed una magistratura collettiva, specialmente nella Francia del Nord, federazioni sorte a scopo di difesa contro i signori feudali ed in genere a scopo di protezione. E nel Languedoc si hanno, a pieno Comune, città composte di varii borghi separati e con amministrazioni indipendenti, chiusi e difesi da una stessa cerchia di mura<sup>250</sup>. Onde ripeto, ancora: non è verosimile che, anche da noi, quando si chiusero le città di mura, vici vicini non siano stati annessi con un primo patto federativo, base di quella serie di patti che formano il *liber sacramentorum* di tutti i Comuni?

---

<sup>245</sup> MILJ, *Carsoli rediviva*, pag. 137, 138.

<sup>246</sup> BIANCHETTI, *L'Ossola inferiore*, I. pag. 287, 288; VALENTINI, *Gli statuti di Brescia*, XVII. pag. 91, 98; MONTI, *Il Comune di Como*, pag. 19; ROSA, *Feudi e comuni*, pag. 149, 273. Ricordiamo come pure Parma fosse divisa in tre squadre: *squadra Ducalis, Gebellina, de Sancto Vitali*. Parma, Statuto 1494, proemio.

<sup>247</sup> MAZZI, *Studi bergomensi*, pag. 66 e segg.

<sup>248</sup> PODRECCA, *Slavia italiana*, pag. 74; PINZI, *Storia di Viterbo*, I. pagina 99 e segg.; CARLESÌ, *Origini di Prato*, pag. 21-32.

<sup>249</sup> MONTICOLO, *Cronache veneziane antichissime*, pag. 126, nota 3. *Sui rapporti tra i borghi e le vicinie cittadine*, ved. LEICHT, *Divisioni della terra a Cividale*, pag. 129 e segg.

<sup>250</sup> LUCHAIRE, *Les communes françaises*, pag. 77-96; -, *Manuel des institutions*, pag. 451-453; DEMOLINS, *Le mouvement communal*, pag. 59; DEY, *Les communes dans la province de Reims*, pag. 45; DOGNON, *Institutions du Languedoc*, pag. 33 e nota 1. Pure in Germania molto spesso i vici si riunirono volontariamente a formare centri maggiori. HÜLLMANN, *Geschichte der Stände*, pag. 589-591.